

SENTENZA N. [REDACTED] 2113/07

N. 68055/2004

N. REG. DEP. [REDACTED] 1639/07



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato in data 16.10.2004 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) elettivamente domiciliata in
Milano via Cosimo del Fante 6, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Pozzi e Marco
Longo, che la rappresentano e difendono, per procura a margine dell'atto di citazione-

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] (c.f. M [REDACTED]) e [REDACTED]
C [REDACTED] (c.f. C [REDACTED]), elettivamente domiciliati in Legnano
via della Vittoria 64, presso lo studio dell' avv. Liberatore Mautone, che li rappresenta e
difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.-

CONVENUTI

Oggetto: accertamento decadenza e inefficacia atti esecutori testamentari

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra
costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra F. [redacted] conveniva in giudizio il dr. [redacted] ed il dr. [redacted] esponendo che:

-era coniugata con il comm. F. [redacted] deceduto in data 6.12.2002; la successione *mortis causa* era regolata dal testamento olografo del 21.10.2000, pubblicato in data 15.1.2003 con verbale del notaio dr. [redacted] di Legnano e in tale testamento era istituita erede universale; aveva accettato con beneficio d'inventario, eseguito in data 20.5.2003;

-il de cuius aveva prelegato alla moglie ed erede universale le quote di partecipazione, pari al 99,80% del totale, nella Arno Metallurgica s.r.l., società dallo stesso fondata e sempre gestita. In particolare, la disposizione testamentaria così stabiliva: *“Prelego la quota rappresentante il 99,80% del capitale della società A. [redacted] s.r.l. a mia moglie [redacted] [redacted], con onere di attribuire e consegnare a mio fratello C. [redacted] la somma di un miliardo a valere sul ricavato della vendita della quota suddetta, alla seguente inderogabile condizione: entro il termine più breve possibile la quota di cui sopra del capitale della A. [redacted] s.r.l. dovrà essere venduta a terzi attraverso l'opera degli esecutori testamentari, che designo disgiuntamente nelle persone dei signori dott. [redacted] e dott. R. [redacted], dottori commercialisti in Busto Arsizio, i quali, con carattere professionale e anche sulla base di mie separate istruzioni, dovranno vendere la quota in parola alle migliori condizioni. A tal fine gli aventi diritto sulla quota dovranno rilasciare agli esecutori testamentari, i quali potranno agire in via disgiunta, procure speciali notarili a vendere alle migliori condizioni. Gli esecutori testamentari opereranno come mandatari, con obbligo di rendiconto. Nelle more della vendita, gli esecutori testamentari dovranno designare uno o più managers da inserire nel consiglio di amministrazione, che comprenderà, in ogni caso, mio fratello C. [redacted] e non dovrà invece comprendere altri parenti ed affini?”*; il testamento prevedeva altresì disposizioni a titolo particolare a favore di terzi relative ad altri beni;

-il comm. [redacted] aveva fatto effettuare al dr. M. [redacted], commercialista in Busto Arsizio, una perizia del valore complessivo del patrimonio della società [redacted] [redacted] stimato al 1.1.2002 in euro 5.750.000,00 ed una successiva perizia affidata al prof. Luigi Doppietti stimava in euro 5.846.000,00 il predetto valore al 31.12.2002;

-in data 26.2.2003 il dr. [redacted] ni ed il dr. [redacted] accettavano la carica di esecutori testamentari del comm. [redacted] [redacted],
-soltanto dopo circa sette mesi dall'accettazione dell'incarico di esecutori testamentari il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, su ricorso degli esecutori testamentari, autorizzava (doc. 13 attrice) gli stessi a conferire alla società d'intermediazione [redacted] un mandato per la ricerca di un possibile acquirente delle quote di partecipazione nella [redacted],
-con ricorso depositato in data 25.2.2004 gli esecutori chiedevano al Tribunale la proroga del termine annuale di cui all'art. 703 III co. c.c. e, con provvedimento in data 10.3.2004 (doc. 14 attrice), il Tribunale concedeva una proroga di sei mesi fino 10.9.04;
-in data 6.9.04 gli esecutori testamentari inviavano alla difesa dell'attrice una "nota informativa" della [redacted], datata 2.9.04, relativa allo stato delle trattative per la cessione della [redacted] alla F [redacted] [redacted] al prezzo offerto di euro 4.800.000,00 (qualora confermati i dati gestionali 2003-2004);
-con lettera in data 10.9.04 (doc. 22) la difesa dell'attrice esprimeva agli esecutori testamentari perplessità sull'opportunità di continuare le trattative con la [redacted] [redacted] e richiamava l'attenzione sul fatto che il loro incarico era ormai prossimo alla scadenza; con lettera in data 15.9.04 (doc. 23) gli esecutori comunicavano alla difesa dell'attrice che il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, con provvedimento in data 15.7.04, senza sentire né convocare la sig.ra [redacted] aveva prorogato il loro incarico di esecutori testamentari sino al 26.2.05 ed inoltre nella stessa missiva rappresentavano la loro intenzione di accettare la proposta di acquisto della [redacted] l.;
-in effetti, con provvedimento in data 15.7.04 il Tribunale, su ricorso degli esecutori in data 15.7.04, concedeva loro la proroga sino al 26.2.05.

Ciò premesso l'attrice chiedeva di accertare la nullità, l'annullabilità o comunque l'inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento del Tribunale di Milano sezione distaccata di Legnano in data 15.7.04 con cui era stata concessa agli esecutori testamentari una proroga sino al 26.2.05 e, per l'effetto, che i predetti erano

privi di poteri in ordine ai beni relitti dal comm. [redacted] dalla data del 10.9.04; accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della preannunziata vendita delle quote di partecipazione nella [redacted] s.r.l. e ogni altro atto comunque riguardante i beni relitti dal comm. [redacted] compiuto dal dr. [redacted] e/o dal dr. [redacted] dopo la data del 10.9.04; conseguentemente, accertare e dichiarare che la vendita delle quote di partecipazione nella [redacted] nonché di ogni altro atto successivo al 10.9.04 sarebbe inefficace e fonte di danno, nonché fonte di responsabilità dei convenuti nei confronti dell'attrice e quindi inibirla, dichiarando l'inefficacia di tali atti anche nei confronti di eventuali aventi causa ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano essendo invece competente, ai sensi dell'art. 22 IV co. cp.c., la sezione distaccata di Legnano; nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto il decreto del Giudice di Legnano del 15.7.04 era passato in giudicato e, comunque, era stato emesso validamente ed in ogni caso non era stato impugnato ritualmente; in via riconvenzionale, chiedevano, infine, dichiararsi che l'ufficio di esecutore testamentario, indipendentemente dal possesso dei beni ereditari, avrà termine quando saranno integralmente compiute le volontà del *de cuius* [redacted]

Alla prima udienza in data 16.2.05, su richiesta delle parti, veniva concesso il termine per il deposito di memorie ex artt. 170-180 c.p.c. e la causa veniva rinviata per gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c. all'udienza in data 26.5.05. In tale data, assenti le parti personalmente, venivano assegnati i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c..

Alla successiva udienza in data 24.11.2005 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 8.11.2006. In tale data le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, assumeva la causa in decisione.

doc. 24) che l'attrice non sia mai stata parte del procedimento concluso con il provvedimento contestato.

Inoltre, è pacifico che i terzi rimasti indebitamente estranei al procedimento camerale possono denunciare in sede ordinaria, come nella specie, la nullità del provvedimento camerale (v. Cass. civ. n. 5877/91 e n. 5241/91 vedere).

Le domande proposte dall'attrice e la domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti, involgono la questione della durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

Secondo l'attrice tale durata è limitata nel tempo, ai sensi del disposto dell'art. 703 c.c., mentre secondo i convenuti sarebbe invece protratta fino alla completa esecuzione delle volontà testamentarie.

Prima di procedere alla disamina di tale centrale problematica, si deve affrontare la domanda attorea concernente l'invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità all'odierna attrice del provvedimento assunto dal Giudice di Legnano in data 15.7.04.

La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento.

Invero, ai sensi dell'art. 703 3° comma c.c., *“il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno”*.

Ora, con riguardo al contestato provvedimento in data 15.7.04 (doc. 24), ove gli esecutori, dopo aver ripercorso in sintesi l'intera vicenda, hanno chiesto un'ulteriore proroga (la precedente era già stata concessa in data 10.3.04) motivata dal fatto che la società T [REDACTED] (cui era stato conferito il mandato in data 15.9.03) era *“sul punto di concludere le trattative per la vendita dell'intero capitale sociale della società A [REDACTED] [REDACTED]”*, il Giudice ha provveduto in calce al ricorso concedendo la proroga richiesta, sino al 26.2.2005, ma omettendo di convocare l'erede odierna attrice.

Inspiegabilmente il Giudice ha provveduto in tale modo se si tiene presente che, in occasione della precedente richiesta di proroga da parte degli esecutori testamentari, lo stesso Giudice aveva disposto la convocazione dell'erede e quindi aveva provveduto con decreto in data 10.3.04.

Tale omissione si traduce certamente in un vizio essenziale del procedimento e dunque del provvedimento finale; costituisce violazione delle garanzie che la legge assegna agli

eredi, in quanto soggetti interessati alla vicenda successoria, di guisa che il provvedimento adottato senza sentirli, quando ciò è prescritto dalla legge, è invalido.

L'art. 703 comma IV c.c. prevede che *“ l'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti . Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi?”*. Come si nota, nello stesso articolo, viene usata la medesima espressione e la giurisprudenza ormai consolidata afferma che, in caso di omessa audizione degli eredi, l'eventuale autorizzazione degli esecutori testamentari alla vendita di un bene dell'eredità determina l'inefficacia e l'inopponibilità del provvedimento nei confronti di costoro (cfr. Cass. civ. n. 9289/91).

Allo stesso modo, la mancata audizione degli eredi in caso di proroga degli esecutori, determina l'invalidità del provvedimento adottato.

Peraltro, a tale conclusione può logicamente pervenirsi anche attraverso l'interpretazione delle stesse norme dettate dal codice civile in tema di esecutori testamentari.

Infatti, il legislatore ha espressamente previsto in alcuni casi la non necessità dell'audizione degli eredi configurandola come mera eventualità, rimessa alla discrezionalità del Giudice.

Così l'art. 708 c.c. rubricato *“Disaccordo tra più esecutori testamentari?”* dispone: *“Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, **se occorre**, gli eredi?”*.

L'audizione degli eredi, dunque, in caso di proroga degli esecutori testamentari è necessaria e obbligatoria.

Assumono, per contro, i convenuti che l'omessa audizione dell'erede non determinerebbe la nullità del provvedimento di proroga in assenza di una espressa previsione di legge; inoltre tale eventuale causa di nullità sarebbe *“superata da un provvedimento successivo del Giudice tutelare di Legnano del 15.12.2004”* che avrebbe riconosciuto e riconfermato la qualità di esecutori testamentari dei convenuti, autorizzandoli a procedere alla vendita delle quote del capitale dell'Arno Metallurgica s.r.l..

Tali considerazioni non sono apprezzabili. Da un lato, infatti, l'art. 156 c.p.c. si riferisce ai soli casi di mancata osservanza delle forme del processo e non anche ai vizi non formali, come l'omessa audizione degli eredi ex art. 703 3° co. c.c., diretta a salvaguardare il principio del contraddittorio ed i diritti dell'erede. In questi casi la nullità prescinde dal principio di tassatività di cui all'art. 156 I comma c.p.c. (Cass. civ. n. 6808/00).

Dall'altro lato, è indubbio che l'invalidità del provvedimento in data 15.7.04 non può ritenersi sanata da un successivo provvedimento in data 15.12.04, peraltro emesso dallo stesso Giudice e reso all'esito di un procedimento autonomo iniziato successivamente alla presente causa. Vi è poi da rilevare, come già sopra detto, che la mancata impugnazione del predetto provvedimento, datane la sua natura, non è idoneo a passare in giudicato.

Piuttosto, e più correttamente, si deve concludere che la nullità del primo provvedimento in data 15.7.04 estende i suoi effetti a tutti gli atti conseguenti e successivi all'atto nullo e quindi si comunica anche al provvedimento in data 15.12.04.

Pertanto, i convenuti, già all'epoca di instaurazione del presente giudizio, ed ancor oggi sono del tutto privi di poteri in ordine ai beni relitti dal comm. [REDACTED] con la conseguenza che qualsiasi atto dagli stessi compiuto dopo il 10.9.04 (data di scadenza della proroga validamente concessa), deve ritenersi inefficace ed in ogni caso inopponibile all'odierna attrice.

Si inserisce, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti e diretta ad accertare e dichiarare che l'ufficio di esecutore testamentario, a prescindere dal possesso dei beni ereditari, *“avrà termine allorchè saranno integralmente compiute le ultime volontà del de cuius [REDACTED]”*.

Tale prospettazione non è condivisibile e non è fondata sull'interpretazione delle norme relative all'esecutore testamentario. Infatti, l'art. 703 c.c. (funzioni dell'esecutore testamentario) così recita: *“L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salva contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di*

evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunciare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario".

Da tale chiara disposizione si evince, pertanto, che gli esecutori testamentari, titolari di un ufficio di diritto privato senza funzione rappresentativa (agiscono in nome proprio ma nell'interesse obiettivo all'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie), sono anche sottoposti al controllo dell'autorità giudiziaria in ordine alla durata dell'incarico (art. 703. 3° comma c.c.), agli atti di alienazione (art. 703 4° comma c.c.) al loro esonero per fatti di particolare gravità (art. 710 c.c.).

Quanto ai limiti temporali ai poteri dell'esecutore, la norma sopra richiamata è chiara nel precisare che l'esecutore testamentario nell'eseguire esattamente le disposizioni testamentarie deve amministrare la massa ereditaria *"prendendo possesso dei beni che ne fanno parte"*; il possesso dei beni è dunque strumentale e funzionale all'amministrazione della massa e la temporaneità del possesso si spiega proprio con l'esigenza di non comprimere, oltre misura, i diritti degli eredi. La circostanza poi che sia previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria, sotto forma di controllo (*"per motivi di evidente necessità"*), in caso di proroga della durata del possesso, conferma la conclusione che le funzioni di amministrazione dell'esecutore sono certamente temporanee (*"..la durata non potrà mai superare un altro anno"*).

In conclusione, dunque, il potere dispositivo degli esecutori testamentari non può durare più di un anno o, al massimo, di due anni dalla dichiarazione di accettazione.

Tale interpretazione, peraltro, trova conforto nella stessa Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, ove è espressamente detto che il periodo di gestione dell'esecutore testamentario deve essere contenuto in limiti di tempo per quanto possibile ristretti.

La scadenza del termine di un anno, o al massimo di due anni in caso di proroga, priva l'esecutore testamentario del potere di amministrazione dei beni ereditari e quindi anche del possesso degli stessi ma non determina la cessazione dell'ufficio dell'esecutore che

rimane ma sprovvisto di amministrazione. In questo caso, peraltro previsto anche dalla contraria volontà del testatore (art. 703 2° comma c.c.), l'attività dell'esecutore è limitata all'apposizione dei sigilli, alla redazione dell'inventario (art. 705 c.c.), all'intervento in tutte le cause in cui si controverta della validità e dell'efficacia del testamento (art. 704 c.c.), all'adempimento delle disposizioni che non abbiano un diretto beneficiario, come le disposizioni a favore dell'anima (art. 629 c.c.) e le disposizioni modali.

Nella specie, pertanto, la domanda riconvenzionale dei convenuti è completamente infondata non avendo i convenuti, una volta decorso il termine di proroga validamente concesso, alcun potere di disposizione e di amministrazione e quindi di vendita delle quote societarie in oggetto.

Tale conclusione sembra, paradossalmente, condivisa dagli stessi esecutori quando nelle loro istanze di proroga hanno reiteratamente fatto riferimento proprio alle "funzioni" degli esecutori e non già al solo "possesso".

Basti richiamare per tutte, a questo proposito, proprio l'istanza in data 15.7.04 (doc. 24 attrice) ove *"visto l'art. 703 3° comma c.c. chiedono che codesto On.le Tribunale, accertata la presenza di condizioni di evidente necessità, conceda proroga della **durata delle funzioni** dei sottoscritti Esecutori Testamentari sino al 26 febbraio 2005 e così **entro il termine di due anni** dalla data di accettazione dell'incarico come consentito dalla norma richiamata."*

Vi è da ancora da rilevare che, in ogni caso, risulta comunque scaduto il termine invalidamente prorogato sino al 26 febbraio 2005, così come risultano decorsi i due anni dall'accettazione dell'incarico di esecutori testamentari da parte dei convenuti, con la conseguenza che ad oggi i convenuti sono definitivamente privi di ogni potere gestorio o di disposizione sui beni oggetto dell'eredità.

Sulla base delle sovraesposte considerazioni non ritiene questo Giudice di dover esaminare anche le ragioni inerenti la valutazione dell'operato fin qui compiuto dagli esecutori testamentari, non essendo stata proposta alcuna domanda in merito (ex art. 710 c.c.).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] e [redacted], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) in accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che il provvedimento con cui il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, in data 15.7.04, ha concesso al dr. [redacted] ed al dr. [redacted], nella qualità di esecutori testamentari del comm. [redacted] una proroga sino al 26 febbraio 2005 è nullo e quindi inefficace e inopponibile all'odierna attrice [redacted], e, conseguentemente, il dr. R. [redacted] ed il dr. [redacted] dalla data del 10 settembre 2004 sono privi di poteri in ordine ai beni relitti dal comm. [redacted]
- 2) accerta e dichiara la nullità ed inefficacia delle preannunziata vendita delle quote di partecipazione nella [redacted] e ogni altro atto comunque riguardante i beni relitti dal comm. [redacted] compiuti dal [redacted] e/o dal dr. [redacted] dopo la data del 10 settembre 2004;
- 3) respinge la domanda riconvenzionale dei convenuti perché infondata;
- 4) condanna i convenuti, in solido tra di loro, a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 11.816,00, di cui euro 7000,00 per onorari, euro 3478,00 per diritti ed euro 1338,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 13.2.2007

Il Giudice

Valter Colombo

